DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 36/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 giugno 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 in data 28 dicembre 1993, con la quale è stato dichiarato il perdurante assoggettamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni al controllo della Corte dei conti anche dopo la trasformazione dello stesso in società per azioni;

ritenuto che il controllo in questione trova riferimento anche nei confronti della S.p.A. Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) originata dalla scissione parziale del predetto istituto in data 24 settembre 1993;

visti i conti consuntivi della CONSAP S.p.A., relativi agli esercizi finanziari 2001 e 2002 nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Michael Sciascia, e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2001 e 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2001 e 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della S.p.A. Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Michael Sciascia*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CON.S.A.P. – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A. PER GLI ESERCIZI 2001 E 2002

S O M M A R I O

Introduzione *Pag.* 13

a) Premessa » 13

b) La struttura della società » 14

c) Evoluzione del contesto istituzionale » 21

d) Adeguamento ai principi e regole della « corporate governance » nel nuovo diritto societario » 22

e) Prospettive e strategie aziendali » 26

1. Le cessioni legali » 29

2. La gestione del personale » 34

2.1 Gestione anno 2001 » 34

2.2 Gestione anno 2002 » 43

2.3 L'informatizzazione dei servizi » 52

2.4 Le consulenze » 52

3. I risultati della gestione e del conto economico » 58

3.1 Esercizio 2001 » 58

3.1.1 Analisi dei ricavi e delle spese del conto economico » 59

3.1.2 Le partecipazioni » 60

3.1.3 I crediti » 61

3.1.4 Le principali poste passive dello stato patrimoniale » 62

3.1.5 Fondi per rischi ed oneri » 62

3.1.6 L'indebitamento della Società » 62

3.2 Esercizio 2002 » 63

3.2.1 Analisi dei ricavi e delle spese del conto economico » 63

3.2.2 Le partecipazioni » 65

3.2.3 I crediti » 66

3.2.4 Le principali poste passive dello stato patrimoniale *Pag.* 66

3.2.5 Fondi per rischi ed oneri » 67

3.2.6 L'indebitamento della Società » 67

4. La gestione patrimoniale » 71

4.1 L'attività immobiliare » 71

4.1.1 Dismissioni immobiliari » 73

4.1.2 Gestione delle locazioni » 80

4.1.3 Gestione tecnica e lavori di manutenzione .. » 81

4.1.4 Immobili di proprietà ENPALS/SCIP Srl » 84

4.1.5 Dismissioni beni immobili della Provincia di Bari » 86

4.2 La dismissione dei beni del Ministero della difesa » 86

4.2.1 Fonti normative » 87

4.2.2 L'affidamento alla CONSAP S.p.A. » 87

4.2.3 Struttura logistico-organizzativa » 88

4.2.4 Attività di stima » 89

4.2.5 Accordi di programma » 91

4.2.6 Attività di commercializzazione » 92

4.2.7 Valutazioni complessive sull'attività immobiliare » 100

4.3 Il portafoglio titoli » 105

5. Le gestioni separate » 110

5.1 Fondo di garanzia per le vittime della strada .. » 110

5.1.1 Organismo di indennizzo » 126

5.2 Fondo di garanzia per le vittime della caccia .. » 128

5.3 Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura » 138

5.4 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso » 149

5.5 Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo » 159

6. L'attività legale » 162

Considerazioni conclusive » 170

INTRODUZIONE

a) Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi della legge 21.3.1958 n.259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della CONSAP S.p.A. per gli esercizi 2001 e 2002, nonché sui principali fatti gestori verificatisi successivamente, fino alla data corrente.

Sulle vicende della trasformazione dell'INA in società per azioni e sull'origine della CON.S.A.P. S.p.A. la Corte ha riferito al Parlamento per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 con Determinazione n.66/96, per l'esercizio 1999, con Determinazione n.10/2000 e, per l'esercizio 2000 con Determinazione n.26/2002.

L'atto di scissione dall'INA S.p.A. è stato stipulato il 24.9.1993 ed iscritto presso il Tribunale di Roma il 30.9.1993, con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno. A seguito della predetta scissione la CONSAP S.p.A. è subentrata nella totalità delle situazioni e dei rapporti giuridici relativi alle seguenti attività e funzioni di interesse pubblico che costituiscono l'oggetto sociale della stessa:

- *Cessioni legali*
- *Fondo di previdenza personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo*
- *Riassicurazione rischi agricoli speciali e gestione CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali)*

- *Conto Consortile R.C. Auto e Natanti*
- *Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada*
- *Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia*
- *Fondo di Solidarietà per le Vittime delle richieste estorsive e dell'usura*
- *Fondo di rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di stampo mafioso*

Con decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994 il Ministero dell'industria ha approvato i disciplinari delle singole gestioni speciali attribuite alla CONSAP a titolo di concessione, ai sensi dell' art.14 del decreto legge n.333/1992, convertito con la legge 8.8.1992 n.359.

La CONSAP può configurarsi, con riguardo al regime giuridico concernente l'attività di gestione, come una società di assicurazione e riassicurazione, sia pure "sui generis", sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art.12 della legge 21.3.1958, n.259.

b) La struttura della Società

Lo Statuto della Società, peraltro estremamente scarno ed essenziale, prevede che la CONSAP sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, che dura in carica per un triennio con possibilità di rielezione(art.10 co.1). Il Presidente di tale organo è scelto dall'assemblea ordinaria o, in mancanza, dallo stesso consiglio nel suo seno (art.11 co.1 Statuto) .

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, viene ad esso riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti (art.16 Statuto) .

Sempre secondo lo statuto sociale (art.20), il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale;
- presiede l'assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ha poteri di indirizzo sulla gestione.

E' previsto altresì un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria, con determinazione contestuale anche dei compensi, (art.21 co.1 Statuto); essi durano anch'essi in carica per un triennio e sono rieleggibili (art.21 co.2 Statuto) .

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 del Codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i limiti dell'attribuzione stessa (art.17 co.1 Statuto).

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente, nonché, salvo esclusione prevista dalla delega, all'Amministratore Delegato (art.18 co.1 Statuto) .

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società o a terzi su apposita delega dei legali rappresentanti (art.18 co. 2 Statuto) .

Esercizio 2001

L'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 1999 ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fissando in otto il numero dei suoi componenti, e del Collegio Sindacale per il triennio 1999/2001 (scadenza approvazione bilancio esercizio 2001) ed ha determinato come segue la misura dei relativi compensi annui lordi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione	L. 160.000.000	
- Consiglieri	L. 50.000.000	ciascuno
- Presidente del Collegio Sindacale	L. 40.000.000	
- Sindaci effettivi	L. 28.000.000	ciascuno

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stato inoltre attribuito per la partecipazione ad ogni riunione di consiglio e di assemblea un gettone di presenza di L.300.000 lorde, oltre al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute. In alternativa al suddetto rimborso è stato previsto per Consiglieri e Sindaci che siano o debbano recarsi fuori Roma la corresponsione delle spese di trasporto oltre una diaria giornaliera forfettaria di importo uguale a quello del gettone di presenza.